

TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1868

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Congedo.* — *Omaggio.* — *Seguito della discussione del progetto di legge pel riordinamento del Notariato* — *Seguito del discorso del Senatore Musio a sviluppo dell'emendamento proposto all'articolo 12* — *Osservazioni del Senatore Lanzilli.* — *Dichiarazioni e obiezioni del Relatore all'emendamento Musio.* — *Risposta del Senatore Musio.* — *Obbiezioni e riserve del Guardasigilli.* — *Ritiro dell'emendamento Musio.* — *Schiarimenti del Relatore sull'articolo 12 in relazione coll'emendamento Miraglia.* — *Spiegazioni del Senatore Miraglia sulla prima parte del suo emendamento accettate dalla Commissione e dal Ministero.* — *Parlano sulla seconda parte, il proponente e il Guardasigilli.* — *Ritiro della proposta.* — *Approvazione degli articoli 12 e 13.* — *Proposta suppressiva del Guardasigilli all'articolo 14.* — *Osservazioni del Relatore.* — *Dichiarazione del Guardasigilli e del Relatore.* — *Approvazione dell'articolo 13 e 14.* — *Proposta suppressiva del Senatore Chiesi all'articolo 15 combattuta dal Guardasigilli.* — *Approvazione del n. 1.* — *Aggiunta del Senatore Miraglia al n. 4 accettata dalla Commissione e dal Ministro.* — *Approvazione dell'articolo 15.* — *Proposta del Senatore Arese, approvata.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia e poscia intervengono il Presidente del Consiglio, i Ministri dell'Interno, della Marina, dell'Istruzione Pubblica, e dell'Agricoltura e Commercio.

Il Senatore **Segretario Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Il Senatore Bonelli domanda un congedo di un mese che gli è dal Senato accordato.

Fa omaggio al Senato il signor Lazzaro Boeri di 300 esemplari d'un suo scritto *sulle nuove iscrizioni ipotecarie ordinate col R. Decreto del 30 novembre 1865.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PEL RIORDINAMENTO DEL NOTARIATO.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge pel riordinamento del notariato. Siamo rimasti all'articolo 12 pel quale fu proposto un emendamento dal Senatore Miraglia, ed un altro dal Senatore Musio, il quale in parte lo ha svolto, e quindi gli do la parola per continuarne lo svolgimento.

Senatore Musio. Signori, ieri l'altro ho avuto l'onore di sottoporre alla sapienza del Senato un mio emendamento. Ho potuto svolgerne una parte, ed una parte resta senza svolgimento.

Messo tra il giustissimo desiderio dell'onorevole nostro Presidente da una parte, e l'ora già troppo inoltrata dall'altra, mi sono trovato come chi è condannato a giacere nel letto di Procuste; la scure del tempo non mi ha permesso di svolgere il mio emendamento, permettete adunque che avendo svolto la prima parte, oggi dica poco pochissimo per svolgere la seconda.

La seconda parte del mio emendamento tende a che, dopo una declaratoria motivata della Corte di Appello, che veramente decide ogni questione di preferenza fra i diversi aspiranti al posto vacante; che dopo questa declaratoria dico, non vi sia più luogo a ulteriore dissamina, a decisioni ulteriori. Io appoggio la seconda parte del mio emendamento a tre ordini di considerazioni.

1. Alla natura giuridica dell'ufficio notarile.
2. Alla natura giuridica della questione che si agita fra gli aspiranti al posto vacante:
3. Alla natura giuridica della decisione che deve intervenire.

La natura giuridica dell'ufficio notarile, a mio avviso, è come di una istituzione complementare di un buon sistema giudiziario; Se bene ho afferrato l'idea dell'onorevole Senatore Lanzilli mi pare che questa fu la sua opinione, ed è pure la mia, ed appoggio la sua e mia opinione all'autorità di Meyer sommo in punto di istituzioni giudiziarie.

L'ufficio di Notaro emerge da due principali sue parti; una precede, l'altra accompagna i suoi atti:

quella che precede è meramente verbale, quella che accompagna e termina gli atti è scritta. Mi spiegherò meglio con tre esempi.

Due individui, il compratore e il venditore, si presentano al Notaro per stipulare il loro contratto di compra e vendita: fra gli altri patti vogliono stabilire la rinunzia alla lesione enormissima.

Il Notaro li avvisa, gl'informa, li consiglia, li dirige, dicendo; ma la renunzia a questo patto è proibita dalla legge perchè involge un dolo.

Altro esempio. Un tale vuol fare il suo testamento in una forma non riconosciuta dalla legge: egli chiede il suo ufficio al Notaro, e questi da amico, da consigliere gli dice: se voi fate un testamento in questa forma, il vostro testamento è nullo.

Terzo esempio. Un padre nel suo testamento vuol fare disposizioni contrarie al dovere della sua pietà paterna verso i figli; il Notaro lo dirige, il Notaro regola la sua mente e la sua coscienza.

In questi tre esempi la parte che riempie il Notaro è meramente verbale non lascia traccia, non è il giudice, è l'amico, è il semplice consigliere.

Vi è la seconda parte e questa è la scritta; naturalmente tutti i patti, tutte le obbligazioni, tutti gli atti della vita civile, hanno bisogno di essere redatti in determinate formule che esprimano le volontà delle parti; questo è principale ufficio del Notaro: questa è la parte più caratteristica del suo ufficio, questa è una parte che non tocca la forma intrinseca delle convinzioni, non tocca la sostanza, riguarda la parte estrinseca; e il rito, è quello che si dice solennità dell'atto, materia cui così dottamente alludeva l'onorevole Senatore Miraglia.

Gli antichi avevano due specie di solennità, come pur troppo è noto a tutti noi: *Solemnis conceptio verborum*. Era solennità di atti e di parole; la solennità delle parole, era tanto vitale per la validità degli atti quanto la parte sostanziale; che per poco avesse sbagliato una sillaba, *causa cadebat*, decadeva dal diritto, erano parole solenni, sacramentali, nessuno poteva toccare, pena la nullità.

Noi non conosciamo questo dritto formulario che era un privilegio ed un'arma potente del patriziato romano, e per cui Gneo Flavio tanto benemerito del popolo, rivelava il segreto: ma come cosa e necessità indispensabile per la validità della massima parte degli atti, riconosciamo la solennità consistente nella scrittura notarile.

Il Notaro deve assolutamente scrivere, e le ragioni sono molte, le principali sono due: 1° Non si potrebbe in modo alcuno prudentemente abbandonare all'eventualità, all'infedeltà, al pericolo della tradizione orale la base ed il fondamento dei nostri dritti e delle nostre obbligazioni. 2° Se già quando un patto è scritto e formulato con termini precisi, nascono tante controversie sulla sua intelligenza, e sulla sua portata, quante mai ne potrebbero nascere se questo patto non fosse scritto?

Per queste due, e tante altre somme ragioni, l'ufficio del Notaio si risolve veramente nello scritto: così infatti significano le sue principali denominazioni: *scriba*, da *scrivere*; *tabellione* da *scrivere nelle tabelle*, *notaio*, da *notam ago*.

Ecco l'anello che congiunge l'esercizio del notariato alle istituzioni che compiono un buon sistema giudiziario.

Io considero la natura giuridica dell'ufficio del notaro sotto quest'aspetto, io sono dell'avviso dell'onorevole Senatore Lanzilli; invoco pure l'autorità di Meyer secondo cui il notariato è una istituzione analoga, affine, complementare di un buon sistema giudiziario.

Ritenuta la natura di quest'ufficio, io la trovo perfettamente pari all'ufficio dell'avvocato, a quello del procuratore.

A che infatti queste istituzioni dell'Ordine Sociale? Qual è il vero e proprio loro scopo? Preparare un buon elemento a buoni giudicati.

Ora, a questo stesso ufficio serve il notaro, servono gli avvocati ed i procuratori, sono tutti uffici affini, ed omogenei, uffici complementari dell'ordine giudiziario.

Ebbene quando un'avvocato vuol essere ammesso all'esercizio dell'avvocatura cosa fa? A termini delle leggi vigenti, presenta i suoi titoli, presenta i documenti necessari, per comprovare che è nelle condizioni volute dalle leggi, alla Corte di Appello cui si deferiscono questi titoli, essa li esamina, e visto che veramente il postulante è nel caso voluto dalla legge, ordina che sia iscritto nel catalogo, nell'elenco, nell'albo degli Avvocati.

Il Procuratore fa come l'Avvocato, prova di avere i requisiti voluti dalla legge, ed anche per lui si dà l'ordine, perchè sia iscritto nel ruolo dei Procuratori.

E se per loro basta ciò, perchè mai non deve bastare lo stesso ai Notari aventi un ufficio perfettamente simile? e perchè non si adopera una misura perfettamente uguale? Quindi mi parrebbe che senza ledere le prerogative competenti al signor Ministro di Grazia e Giustizia, si debba fare punto finale nella declaratoria motivata della Corte d'Appello per le ragioni svolte nella seduta precedente, e possa e debba rescarsi il rinvio al Ministro, ed ogni ulteriore inutile apparato di cautele, che praticamente si risolvono in un pericolo, ed in una eventualità, che tutta la intelligenza, tutta la probità, tutto lo zelo di un Ministro di Grazia e Giustizia non possono prevenire, e che in ultima analisi tutto dipende dall'opera di alcuni impiegati, giovani ed inesperti, ai quali a mio senso non posso contrapporre i giudicati della Corte di Appello.

Ma se dalla natura giuridica dell'ufficio notarile, passo a considerare la natura giuridica della questione che si agita fra gli aspiranti ad una piazza notarile, rimane più chiaro, che l'avviso, la declaratoria, la sentenza sovrana di una Corte di Appello, sia l'ultimo

termine che dee troncara la questione di preferenza relativa al Notaro.

Consideriamo le tre fonti principali di dritto, che devono dare la norma decisiva della questione. A mio avviso, esse sono: lo Statuto, la natura del mio e del tuo, la natura della proprietà.

Prego l'onorevole Relatore di badare che io non apro nè l'Eneide, nè l'Iliade, nè Tasso, nè Ariosto, nè Platone, nè Tommaso Moore. Io apro lo Statuto e cerco di appoggiarmi a' più sodi fondamenti della giustizia e del diritto fondamentale.

Aprò lo Statuto, e lo apro al titolo 2. dove all'articolo primo sotto l'indicazione *dei diritti e dei doveri del cittadino*, trovo, che ogni cittadino ha diritto eguale di essere ammesso ai pubblici uffizi.

Dopo letto quest'articolo, cerco se l'ammissibilità di ogni cittadino ai pubblici uffizi, sia diritto di natura inferiore agli altri diritti che lo Statuto consacra e guarentisce negli articoli successivi. Leggo: *La libertà individuale è guarentita; il domicilio è inviolabile; la proprietà è sacra.*

Letti questi articoli, io non scuopro diversità di ragione fra gli uni e gli altri diritti, e quindi dico, se il diritto scritto nel 1. articolo, e l'ammissibilità ai pubblici uffizi, è egualmente sacro, è egualmente intangibile, è egualmente inviolabile che la libertà personale, che il domicilio, che le proprietà, come non si potrà toccare a quest'ultimi 3 diritti, e si potrà abbandonare quello, al caso, all'arbitrio?

Io non posso rispondere in altro modo, che dicendo: come sono inviolabili questi ultimi tre diritti, così è pure inviolabile il 1°.

Cerco la genesi giuridica di questo diritto e se non sbaglio, messa in chiaro la genesi giuridica del diritto, mi confermo maggiormente nell'idea che l'ammissibilità ai pubblici uffizi, è pure un diritto, è inviolabile, è sacro,

Comunemente e perfino qualche Ministro, altronde onorevolissimo uomo e meritamente compianto, ha in pieno Parlamento messo in mezzo la gretta, l'ignobile, la misera idea che paragona il pubblico ufficiale all'operaio, e la sua posizione giuridica a quella di chi loca alla giornata l'opera sua personale. Ma io non posso accettare questa dottrina, e credo che la genesi del diritto in discorso parta da principii più elevati.

Ogni cittadino è membro della sua società e per regola d'ogni diritto il membro di una società ha il diritto cui nessuno può toccare, di vegliare, di vedere, di prendere parte agli interessi ed all'andamento delle cose sociali.

Dunque, il primo punto della genesi parte dal diritto comune scritto, e naturale, in forza del quale ogni cittadino membro della civile società ha diritto di partecipare all'andamento della cosa pubblica, ed è organo nato delle pubbliche funzioni ed uffizi. Ma siccome l'idea del dritto è correlativa a quella del dovere,

per ciò ricerca da qual dovere del cittadino discenda il dritto in discorso.

Non ho bisogno di molto stento per trovare che il cittadino ha il dovere di sacrificare le cose sue, e se stesso, alla patria. Ora nell'ordine della giustizia tutto dev'essere correlativo quindi, se il cittadino dev'esser tutto per la patria, anche la patria dev'esser tutto pel cittadino. Ma la patria non sarebbe tutto, sarebbe anzi nulla o molto poco per il cittadino, se egli non potesse partecipare all'andamento della cosa pubblica, giacchè egli rimarrebbe come uno straniero in patria ed in casa sua; bisogna dunque che egli abbia il diritto di partecipare ai pubblici uffizi, e che ne sia un organo nato.

Stabilita questa genesi, la quale trova il suo fondamento nell'ordine razionale, nell'ordine giuridico, nell'ordine costituzionale, io credo di poter logicamente concludere, che esso ha la stessa origine degli altri, lo Statuto, che esso ha la stessa natura degli altri, l'*inviolabilità*, e che se quando nasce questione per libertà, domicilio o proprietà violati, essa è di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, così di questa sola autorità dev'essere la competenza, quando nasce questione per l'ottenimento dei pubblici uffizi.

Ora, qualunque questione sulla libertà, sul domicilio sulla proprietà, su qualunque specie di mio e di tuo, trova ultimo, ed inappellabile termine nella decisione sovrana di una Corte, dunque dev'essere lo stesso della questione che si agita fra gli aspiranti alla vacante piazza notarile, essendo anche questa una questione di *mio e di tuo* una questione di proprietà.

Ho detto questione di mio e di tuo, questione di proprietà; mi pare che non si è mai dubitato, ed oggi molto meno si dubita, che tutto quello che è opera del nostro intelletto, è nostra proprietà, è sacra proprietà. Ora, tutto quello che deve abilitare un notaro e che lo mette nel diritto di preferenza non è paragonabile forse alla stessa opera di chi scrive un libro? A me pare che è perfettamente lo stesso.

Il Notaio si abilita a questo dritto co'suoi studi, colle sue veglie, co'suoi sacrificii, colle sue abnegazioni, coll'opera della sua mente, coll'opera della sua mano, egli mette in moto tutti gli elementi giuridici ed intellettuali dello scrittore, egli dunque non può essere considerato altrimenti, e come il libro è proprietà innegabile dello scrittore, così il diritto di preferenza è proprietà innegabile dell'aspirante più degno.

Basterebbe che queste considerazioni avessero peso evidente di verità giuridica rimanendo nella sfera della proprietà intellettuale, ma hanno lo stesso peso anche quando si voglia entrare nel campo della proprietà materiale.

Risalendo al primo ed originario titolo di qualunque proprietà e dominio si trova, che esso è sempre figlio naturale e legittimo di quel primo sacro ed intangibile dominio sopra se stesso che l'uomo riceve dalla mano di Dio. Non vi ha cosa che in altro modo e per

altro titolo possa originariamente appartenere all'uomo, giacchè bisogna rifondere in questo primo titolo, ogni titolo ulteriore di acquisito dominio.

Materiale o morale sia la proprietà, essa è sempre l'espressione, il riassunto, il compendio delle fatiche dei sudori, degli stenti, dei pericoli, delle abnegazioni, delle veglie e dei sacrifici fatti dall'uomo, e qualunque sia il genere della cosa acquistata il suo dominio originario deriva dalla mano e dalla mente dell'uomo, dal dominio che egli ha delle facoltà mentali e dei suoi organi fisici, deriva dall'attività umana, e per dirlo in una parola dall'uomo. Quindi con forza di verità evidentemente giuridica è stato detto: *la proprietà è l'uomo e viola l'uomo chi viola la sua proprietà.*

Ora i principii da me invocati sono scritti nel libro eterno della ragione e della coscienza umana; mi pare dunque indubitato che fra gli aspiranti ad occupare una piazza notarile vacante si agita la stessa questione che si può agitare fra due, che in causa reale pretendono il dominio della stessa cosa. All'occhio mio non v'è e non vi può essere nessuna differenza. O forse è solamente proprietà il dritto che consiste nelle cose materiali? Non abbiamo diritti corporei ed incorporei? Tante volte la più bella la più cara la più preziosa parte di questi diritti sono incorporei e non materiali.

Dunque non si può disconoscere la natura giuridica del diritto, non si può disconoscere la natura giuridica della questione, e non si può disconoscere la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria per la ragione che essa consiste in un diritto incorporeo.

La qualità di diritto incorporeo non fa che essa lasci di essere una questione di *mio* e di *tuo*, non fa che lasci di essere una vera questione di proprietà, e come non ne muta la natura così non può mutarne la competenza.

Ora domando se in ogni ordine di dritti corporei od incorporei, se in ogni ordine di proprietà materiale o morale, se in ogni ordine d'interessi penali o civili, l'ultimo giuridico ed estremo termine è la decisione sovrana di una Corte d'Appello, questo giudizio come bastà per tutti gli altri casi come mi si spiega, che non debba esso bastare per dichiarare definitivamente ed inappellabilmente a chi fra gli aspiranti resulti il diritto di preferenza alla vacante piazza di Notaio?

Io la credo sufficiente, o Signori, e la credo appoggiata ai principii fondamentali d'ogni e qualunque diritto; e in conseguenza domando di nuovo, se il ritenere la decisione della Corte d'Appello come estremo termine giuridico nella questione è conforme a tutti i principj di diritto, perchè la nostra legge ha tanta difficoltà di uniformarsi?

C'è una prerogativa. Io non sono persuaso che questo sia inerente alla prerogativa nè Reale, nè Governativa, ma sia pure. Il Decreto Reale, invece di gettare nuovamente le cose nel vago e nell'incerto, con riassumere una nuova serie d'informazioni e di giudizi, adottati (come è fatto in un altro punto) adottati la legge

che il Decreto Reale sia conforme alla declaratoria del Tribunale e sia dunque un Decreto Reale conforme alla declaratoria della Corte d'Appello. Allora credo che sia tutto salvo; salvo quanto domanda la prudenza e la giustizia, salvo pure quanto domanda la prerogativa.

Finisco, ma mi permetto di rivolgere ancora poche parole all'onorevole Relatore della Commissione, che mi onorerai di avere a maestro: io dirò dunque, si rincori, spera, e non tema.

Si rincori, e non incanutisca giovane. Si rincori, e se vuole essere liberale, sia giusto essendo uno dei più onorandi magistrati. Sia giusto, e non commetta oggi l'ingiustizia di far Poggi più vecchio di Musio, Musio più giovane di Poggi. Si rincori, avendone troppo il perchè, il come, ed il di che in se stesso, nella storia della sua gente, nella storia dei suoi conterranei.

In se stesso, colla sua bella, lucida, vasta e coltissima intelligenza, nella storia della sua gente, ricordando quel suo grande antenato, che tanto seppe andar avanti, e tanto seppe farsi ammirare nel Concilio di Costanza, in quel Concilio benemerito di Gesù Cristo, della sua fede, della sua vera Chiesa, quanto quello di Trento fu benemerito delle pompe, del fasto, e delle ambizioni mondane dei Borgia, delle sacrileghe ed insaziabili brame della Curia Romana.

Si rincori finalmente riandando la storia dei suoi conterranei; ricordando Galileo, gloria comune, ma più sua, che mia, e ricordando quelle tanto memorande parole pronunziate fra gli strazii dello spegnitoio di ogni lume, quelle memorande parole che compendiano la più bella parte del suo genio, ed i suoi maggiori titoli all'ammirazione dei posteri, quelle memorande tre parole, *ppur si muove.*

Si la terra fatalmente muove, lo slancio del mondo non può venire arrestato, e non vi ha mano che possa imbrigliare l'umanità.

Nello stesso tempo non possono stare gli altari della vecchia barbarie da una parte, ed i numi tutelari della moderna civiltà dall'altra; quindi o giù questi o giù quelli. Ora è impossibile metter giù i piroscafi, le ferrovie, la telegrafia elettrica, tre supremi trasformatori del mondo presente: bisogna dunque rassegnarsi ad abbandonare i piccoli e torbidi laghi del medio evo e lasciare che la nave ammiraglia del secolo XIX colla libertà del suo senno della sua coscienza e del suo dritto possa navigare il grande oceano degli scogli dei progressi e dei destini umani.

Senatore Lanzilli. Domando la parola.

Presidente. Perdoni un momento; ora che il signor Senatore Musio ha sviluppato il suo emendamento, debbo domandare al Senato se intende di appoggiarlo.

Ne darò prima lettura:

« La proposta del Consiglio notarile, insieme coi documenti, sarà sottoposta alla Corte d'Appello, che, sentito il Pubblico Ministero, giudicherà chi abbia diritto alla preferenza con declaratoria motivata, da

• rassegnarsi al Ministro di Grazia e Giustizia, per la emanazione del conforme Decreto Reale. »

Presidente. È data la parola al Senatore Lanzilli.

Senatore **Lanzilli.** Si propone coll' emendamento in disputa che la Corte d' Appello segni l' ultimo termine del procedimento per supplire l' ufficio vacante di un Notaro, licenziando la stessa Corte a nominare uno de' concorrenti, ovvero trasmetta i documenti al Ministero di Giustizia, perchè la nomina sia fatta con Decreto Reale: e ciò per la ragione che il notariato, preso per *ufficio pubblico* e complemento della magistratura, o come *professione*, non possa negarsi all' aspirante vincitore dell' esperimento prefisso, dovendo le *professioni* essere libere, e gli *uffici pubblici* comuni a tutti i cittadini che godono i diritti civili. Ed è tanto vero che la parola di libertà, in nome della quale argumentavasi, non si adopera mai invano, massime dagli oratori che allegandola con eloquenza congiungono prestigio a prestigio, che io medesimo, o Signori, quantunque profondamente persuaso del contrario, non avrei chiesto la parola per combattere la proposta, se non avesse trionfato meno la mia coscienza, che l' assuetudine incussami dal proprio stato, di sentir nulla o poco i proprii affetti.

Dirò dunque, che il Notariato, nel rapporto di ufficio pubblico e magistrato non possa sciogliersi dalle condizioni comuni a tutto il Corpo della magistratura: la quale in forza della *costituzione* politica dello Stato forma la prima e la più grande suddivisione del *potere esecutivo*, di cui Augusto *Capo* è il Re, ed in nome del quale amministrano la giustizia i giudici, dalle base alla cima della piramide governativa. Il dritto dunque di nominare gli ufficiali del potere esecutivo, quali sono indubbiamente i Notari, sta in altri che nel Capo? E glielo conserva la costituzione costoro dritto, non l' articolo 13 del presente progetto, per indurlo di poter glielo attribuire sotto condizioni; chiaro essendo che il citato articolo mira non a conferirglielo, bensì ad impedire che sia delegato ad autorità inferiore, con discapito del Notariato che intendesi elevare. Le quali cose premesse, il discendere della nomina dal Re alla Corte di appello offende le leggi fondamentali dello Stato, abbassa l' ufficio pubblico e rapisce ai candidati quasi un altro grado di giurisdizione: ed il sottomettere poi il Regio Decreto alla necessità di uniformarsi al dettato della Corte di appello, non solo trasporta col fatto in quest' ultima la regia prerogativa; ma dipiù rende falso e bugiardo il Decreto non potendo *volere* chi non possa *non volere* (*qui potest velle, potest et nolle*).

Non è punto migliore la ragione estorta dalla libertà delle *professioni*: poichè il Notariato non è una vera e semplice professione, eccetto non abbiasi per tale qualunque occupazione abituale lucrosa; nel quale significato divenendo tutto professione sul mondo, impieghi, milizia, magistratura e simili, le professioni cesserebbero di essere libere, per esservene molte manifestamente incompatibili colla libertà. Ma professori

sono veramente coloro i quali dedicano le cognizioni acquistate, sviluppando le facoltà del proprio intelletto, a supplire i difetti de' loro simili, e ripararne i bisogni; e tali sono gli avvocati, i medici, gli architetti e simili, cui si addice libertà piena per divenir grandi. Nel novero de' quali però non capono i Notari, che tutta e sol dal Governo ricevono la facoltà di imprimere agli atti la *pubblica fede*, la quale non è un trovato del loro ingegno, de' loro studi, bensì una invenzione della legge; e questa invenzione non sarebbe stata generalmente accettata, o non sarebbe arrivata sino a noi, tanto spazio varcando di tempo e di luogo, senza il presidio delle *condizioni* e delle *forme* onde fu circondata dalla stessa legge, che rese veramente credibile in sè tutto quanto l'atto notarile asserisce; alle quali *condizioni* o *forme*, per conseguenza, è mestieri sottopongasi chi ambisca di conseguire in deposito dal Governo il sacro palladio della *fede pubblica*. E se mai avvi chi preferisca libera professione, usi costui del *credito proprio*, attestando a voce o in iscritto quanto gli piaccia: ma non si dolga urtandone i miscredenti, de' quali rispetti a sua volta la libertà del credere e del non credere.

Presidente. La parola è all'onorevole *Relatore*.

Senatore **Poggi, Relatore.** Nella seduta d' ieri l' onorevole Senatore Musio, dopo aver rimproverato me e la Commissione, di aver sostenuti principii, che erano da Medio-evo riguardo alla professione del notariato, e dopo avermi dipinto come nemico della libertà del lavoro, e della libertà delle professioni; dopo aver supposto che le parole della mia Relazione esprimessero il timore, che con la libertà del notariato la società fosse minacciata niente meno che di cadere nella voragine, nel discorso pronunciato nella tornata d' oggi con più benigne e cortesi parole, egli ha tentato di farsi strada alle mie convinzioni, onde ottenere per un' altra via il consenso mio, e quello della Commissione all' emendamento da lui proposto. Sono dolente però di non poter accettare l' invito cortese, e di non poter aderire alla proposta dell' onorevole Collega: come non mi spaventarono i fieri discorsi del giorno antecedente, i quali mi dipingevano un uomo del medio-evo, così non possono tentarmi le lusinghe d' oggi per accedere alla sua opinione; e stia pur tranquillo l' onorevole Senatore Musio, che quantunque io desiderassi vivamente di poter essere seco lui in tale questione, gloriandomi assai della stima che egli professa per me, sia pur tranquillo, che nel motivare le ragioni che mi fanno dissentire da lui, non ispaventerò l' ombra gloriosa di Galileo, nè quella di un illustre antenato col quale ancora non so di potermi ricongiungere.

La libertà economica a me in particolare non ha fatto mai paura; io appartengo ad una provincia la quale fin dal secolo scorso ha fatto man bassa su tutti i privilegi, su tutti i monopoli, su tutte le leggi che vincolavano la terra, o l' industria od il commercio;

sicchè la libertà delle professioni in questa provincia è antichissima.

Ma l'onorevole Musio deve sapere, che vi sono professioni le quali non ripetono la loro vita dalla libertà, ma la ripetono invece da altra sorgente, ed a queste professioni, che dirò ufficiali, se si volesse applicare nella sua pienezza il principio della libertà, non daremmo già ad esse la libertà, ma le distruggeremmo.

Ripeto che per parte mia tutte quante le libertà sono state sostenute: solamente quando mi s'è presentata l'occasione di dettare qualche scrittura in materia economica, ne ho combattuta una sola, la quale non è libertà vera, ma libertà *sostituita*, ed in questo spero, e fra breve, di avere l'appoggio dell'onorevole Musio. Nella legislazione delle miniere vi è chi ha preteso di rivendicare la libertà del sottosuolo da quella del soprasuolo, per sostenere che le miniere costituivano una proprietà razionale distinta da quella della superficie, ed io mi sono opposto a tal libertà; appoggiata questa ai principii del medio evo, perchè inconcepibile; e quando la natura delle cose ha fatto il sottosuolo schiavo del soprasuolo, è inutile reclamare, per le miniere, la libertà e la indipendenza non si separa ciò che è inseparabile e non si divide l'indivisibile.

Fuori di questa, tutte le altre libertà sono state da me patrocinate. Ma come applicare il principio della piena libertà alla professione notarile?

Questa è una delle poche professioni ufficiali, la quale consiste nell'accordare ad una determinata persona una credibilità, che il comune degli uomini non ha, la qual persona viene dalla pubblica autorità rivestita di un carattere speciale corrispondente al delicato suo ufficio.

Se noi volessimo rendere affatto indipendente dall'autorità questa professione, bisognerebbe giungere a questo risultato, vale a dire, che ogni cittadino fosse Notaro non per se stesso, ma per gli altri suoi concittadini reciprocamente, e che la parola di uno il quale dichiarasse essere comparsi davanti a lui alcuni individui, ed avere dichiarato la tale e tal'altra cosa, dovesse essere pienamente creduta; ma per tal via noi non daremmo la libertà alla professione del Notariato, ma l'aboliremmo.

Ma se noi riteniamo che questa professione è una creazione della legge imposta dalla necessità delle cose, dal bisogno di fornire e mantenere il carattere degli atti autentici (e questi principii non rimontano già al medio evo, ma sono sostenuti da moderni scrittori di gran nome, fra i quali il Meyer che ho sentito con piacere rammentare poco fa dal Senatore Musio,) se noi queste cose riteniamo, è agevole il vedere come non sia possibile per il Notariato un' assoluta ed amplissima libertà.

Il Meyer nelle sue Istituzioni giudicarie dice, che questa del Notariato è stata una delle più importanti creazioni dei paesi civili, poichè dal momento che la sovranità investe un cittadino della potestà di certificare

per vero quanto segue dinanzi a lui, e che le sue parole hanno un carattere tale da non potersi porre in dubbio od impugnare, senza inscrivere in falso, ed istruire un procedimento criminale, noi otteniamo anzitutto di semplificare assai le questioni di fatto; otteniamo di dar vigore e forza alle contrattazioni, e di impedire che le passioni non sovvertano gli atti più importanti dell'a società civile. Ma perchè un cittadino abbia un tale potere, è necessario l'intervento dell'autorità pubblica, nell'ordine naturale delle cose non stando che la testimonianza di un uomo valga più di quella di un altro, e l'autorità pubblica per arrivare alla scelta di questo ufficiale pubblico, è d'uopo che usi molte cautele, per assicurarsi che il candidato è probò, capace, e che può dare le maggiori garanzie che non mancherà al suo ufficio; nel mentre che deve minacciarlo di gravissime pene ove contravvenga ai suoi doveri, ed alla grave responsabilità che gli viene imposta. Dunque l'istituzione del notariato, è essenzialmente legislativa; essa è una delegazione di quel gran potere certificante che è unito al potere esecutivo; e se è così, come si può, domando io, applicare a questa professione la pienissima libertà, che si dà al lavoro e alla produzione, la libertà economica insomma che si può pretendere, e che ormai è stata restituita alle altre professioni?

Se noi dicessimo: ogni cittadino è libero di fare il Notaro, senza ricevere dall'autorità questo carattere, noi distruggeremmo essenzialmente il Notaro; ma siamo noi in tempi da poter sperare che ogni cittadino, il quale non sia interessato in un certo atto, possa costituirsi redattore del medesimo e considerarsi Notaro di fronte agli altri, ed aver piena e pubblica fede?

La risposta è negativa, e lo stesso Senatore Musio non la potrà dare diversa.

Ci vorrebbero i tempi della così detta età dell'oro, per sopprimere questa istituzione, ma sono assai lontani dai nostri; e finchè la istituzione esiste l'autorità pubblica se ne deve ingrere, e non è possibile che essa sia guidata dai principii della libertà economica, e della libertà del lavoro.

Ho manifestato l'opinione che questi principii non solo non sono del medio evo, ma sono anche quelli dei nostri giorni. Mi basterà citare le parole autorevoli di un'autore, comunque non rammentato dall'onorevole Musio ch'egli venererà; esso è l'illustre Pellegrino Rossi, il quale nelle sue lezioni di economia politica, prendendo in esame le professioni ufficiali, fa osservare che in queste ciò che prevale è l'interesse pubblico; la questione della libertà del lavoro è secondaria.

Permettete che io riferisca le parole di questo illustre scrittore.

« Il Notaro, egli dice, e l'agente di cambio sono ad un tempo produttori ed ufficiali pubblici; come produttori si ha riguardo principalmente alla loro capacità; come ufficiali pubblici, si ha innanzi tutto ri-

guardo alla loro moralità e probità. Bisogna pensare alla fiducia che devono ispirare i loro atti, alla fede che in essi imprimono, ed al valore della testimonianza che sono chiamati a rendere.... quando voi fate alcune dichiarazioni avanti notaro, esse ottengono più fede che se fossero fatte innanzi ad una persona qualunque; onde, anche quando voi non aveste potuto firmare l'atto, non potete contraddirlo senza inscrivere in falso; basta che l'atto abbia l'apparenza, le forme esteriori di un atto notarile, perchè sia necessaria l'iscrizione in falso per attaccarlo....

E più sotto.... « Quando voi rivestite alcuni uomini di poteri estesissimi e pericolosi, la questione della libertà del lavoro, diviene una questione secondaria. Non si tratta più soltanto di sapere se si produrrà più o meno, se il lavoro sarà più o meno perfetto, più o meno caro; i principj della morale e dell'ordine pubblico dominano la materia. »

Dunque a queste professioni è vano pensare di estendere quella pienezza di libertà che ieri invocava per esse l'onorevole Senatore Musio.

Rammenterò ancora un altro scrittore, del quale mi varrò anco per rispondere alla seconda parte della proposta dell'onorevole Musio.

Il Romagnosi nella sua Opera postuma *La scienza delle Costituzioni* così la discorre rispetto al notariato: « Importa che le falsificazioni degli atti solenni siano prevenute assai più che le falsificazioni delle monete. Se tutta la vita sociale in ultimo si esercita mediante il sistema *notificativo*, tutto il potere morale e politico deve riposare sopra un *diritto probatorio sovrano*. »

E più sotto:

» Convien stabilire un solenne deposito degli atti autentici dello Stato, ed una gerarchia investita della pubblica fede, valevole in ogni circostanza a certificare gli atti legali, sì pubblici che privati della nazione. Questa sì è una suprema cancelleria nazionale, sussidiata dagli Archivi del Senato, e posta come centro di tutto l'ordine dei Notai, ai quali nelle elezioni comunali ed in altre emergenze, può essere appoggiata la fede di atti importantissimi..... Agevolmente comprendesi che questa pubblica funzione deve essere tanto indipendente e venerata, quanto è indipendente ed irrefragabile la verità e la certezza degli atti pubblici di qualunque genere. E però *se la elezione del Notariato può derivare dal Re, come fonte di ogni autorità*, la esclusione e la sospensione non deve stare in balia del Governo, ma della sola legge. *Siano dunque i Notari proposti al Re da un gran Cancelliere nazionale, ma non siano anovibili, soggetti a sospensione e ad altra pena che in vista di formale giudizio*

Vede dunque l'onorevole Senatore Musio che io sono in buona compagnia, che non sono tra i morti ma tra i vivi, che non dormo tra i sepolcri del medio evo, ma mi trovo sveglio e gagliardo nella pienezza del secolo XIX appoggiato ai principj del diritto e della

civiltà moderna. In questa professione essenzialmente ufficiale l'intervento e l'ingerenza dell'Autorità pubblica o diretta o per delegazione è una suprema necessità.

Ora vengo ad esaminare particolarmente l'emendamento proposto.

Esso si allontana in due punti dall'articolo della Commissione accettato dall'onorevole Ministro.

Il primo punto è quello che richiede, che si faccia dalla Corte di Appello una dichiarazione motivata in forma di giudicato, comunque non contenzioso, ma giudicato; e l'altro punto dell'emendamento porta che questa deliberazione sia rinviata al Ministro di Grazia e Giustizia, il quale deve uniformarsi assolutamente alla medesima.

Non accetta la Commissione la prima parte perchè crede che non sia luogo a nessuna deliberazione, ma che l'ufficio della Corte di Appello in questa materia in cui essa è già intervenuta nell'esaminare i candidati debba solamente limitarsi a dare il suo avviso sopra le proposte del Consiglio notarile e sopra i diversi concorrenti e nulla più. Non una deliberazione in forma di sentenza, ma sì un semplice parere appoggiato a motivi, ed emesso con cognizioe di causa per essere la Corte d'Appello già istruita delle qualità e idoneità dei concorrenti già esaminati in altro tempo.

L'altra aggiunta nemmeno può essere approvata perchè porterebbe a questa conseguenza, che l'intervento dell'autorità regia, che fa il decreto, sarebbe affatto derisorio: sarebbe negato al Ministero ogni libero arbitrio, ogni facoltà di scegliere i candidati che non sieno sostenuti dalla Corte di Appello.

Io non dissimulo che possono darsi degli inconvenienti piuttosto gravi, vale a dire, che il Ministro di Grazia e Giustizia, non per sè, ma tratto in errore, possa alcune volte preferire il candidato che non è stato preferito dalla Corte d'Appello e ciò per ragioni non buone: ma noi non dobbiamo configurare delle rare ipotesi. Ricordiamoci che quando si vuole che intervenga il potere esecutivo, quando si vuole, come il progetto presente crede sia opportuno di mantenere, il Decreto Reale, non deve ordinare le cose in modo che il Ministro sia affatto disarmato, che egli sia come uomo senza volontà e potestà, obbligato a seguire i pareri e le volontà altrui: in questo modo degraderemmo di troppo il Potere esecutivo. Allora sarebbe piuttosto preferibile che la nomina, per delegazione espressa dalla legge, fosse deferita ad un altro Corpo, che il ridurre in sì basse condizioni il Potere esecutivo e l'Autorità Regia.

Gli inconvenienti poi che teme l'onorevole Senatore Musio, non negherò che non possano verificarsi: ma siamo giusti; io credo benissimo che nella faccenda dei notari, la quale ha la sua importanza, e che la legge appunto ha circondato di molte garanzie, i pericoli temuti non sieno tanto grandi. Il Ministro di Grazia e Giustizia, il quale pur troppo è aggravato di molte attribuzioni, e di molti affari, non potrà con-

sacrare e non consacrerà certamente alla nomina dei Notari un tempo nè prezioso nè lungo, ma vi consacrerà per ordinario pochi minuti. Ma io suppongo che i Ministri *pro tempore*, (dei quali abbiamo avuto in passato più di uno, tratti dal nostro Corpo, capaci perchè di informarci come procedevano le cose) al momento di trattare la prima volta affari riguardanti il notariato, annunzieranno ai loro subalterni, che tutte le volte che si tratti di discostarsi dal parere della Corte di Appello li rendano intesi perchè deliberino; ma che se non si discostano da quel parere, allora non ci sia bisogno di sottopor l'affare al Ministro, ma solamente prepararglielo per la firma regia. Io non posso supporre che vi sia un Ministro il quale per regola generale, per una prima volta almeno, non dia questo consiglio ai suoi subalterni.

Non posso neppure ammettere che per regola generale e costante i subalterni vogliano giuocare le carte in un modo inconvenientissimo, e fare approvare dal Ministro delle nomine di Notari contrarie alle istruzioni ricevute senza informarlo e richiamarvi sopra la di lui attenzione.

Noi attribuiamo molti peccati al potere esecutivo, ed agli impiegati del Ministero; ma alcune volte esageriamo assai, e con più fiducia nei subalterni e nella prudente previsione del Ministro, molti timori svanirebbero. Ricordiamoci che questa stessa legge all'articolo 11 stabilisce quali debbono essere i preferiti e i preferibili, perchè dice, che si deve tener conto principalmente dell'anzianità di esame degli aspiranti, vale a dire, che chi è già idoneo da più tempo debba essere preferito a quello che è idoneo da tempo minore, e che in caso di pari anzianità si deve tener conto del risultato dell'esame. Per conseguenza questa regola scritta nella legge è imposta alla Corte di Appello come lo è al Ministro scritta nella legge.

Sia pur vero che l'impiegato del Ministero, il quale si occupa di tali affari sia un impiegato di terz'ordine; ma gli affari non sono di tale gravità da richiedere l'opera di un impiegato di prim'ordine.

Basta che il Ministro dia istruzioni per una volta tanto a coloro che se ne occupano, e basta che si presume non essere il subalterno proclive a controvvenire al suo dovere.

Se si volessero ulteriori garanzie in questa materia, bisognerebbe riformare la legge che riguarda la nomina degli impieghi pubblici; ma fin che questa legge non si riforma, mi pare che per i Notari sieno state prese delle garanzie più che sufficienti, per evitare ogni rischio, senza offendere l'articolo 2 dello Statuto, che rende ogni cittadino capace di ufficio pubblico invocato dal Senatore Musio. La legge presente non nega questa capacità, ma dà facoltà di scegliere tra questo e quel cittadino in ragione di titoli e di meriti. Non posso in conseguenza ammettere che il Ministro commetterà degli arbitrii, se non gli si impone l'obbligo di seguirne il parere della Corte di Appello.

Mettendogli un tal freno daremmo segno d'ingiusta diffidenza, screditeremmo il Potere esecutivo, e torremmo al Governo l'autorità che deve avere.

Tutte le autorità hanno d'uopo di un certo grado di libertà più o meno circoscritto; le garanzie non debbono tendere a togliere ogni uso di libero arbitrio, poichè altrimenti, invece di Ministri, avremo degli automi, ed il Potere esecutivo sarà niente.

Quanto all'altro dubbio se convenisse o no di sostituire alla nomina per decreto reale, la nomina per delegazione ad altro Corpo dello Stato, io penso che in progresso di tempo questa idea potrà essere accolta, ma per ora no.

Ecco perchè: tutte le leggi che regolano la materia del Notariato in Italia (fin ora in vigore) danno al Re la nomina dei Notari; solamente la legge toscana delegava alla Reale Consulta la nomina dei medesimi, e questa Consulta corrispondeva al Ministero di Grazia e Giustizia. Ma noi ora abbiamo bisogno di rialzare la dignità del Notariato, di unificarlo e di ridurlo in condizioni uguali dappertutto, è bene dunque che per ora si tenga ferma l'ingerenza diretta dell'autorità governativa.

Potrà in seguito sentirsi il bisogno di alleggerire il governo centrale di questo peso, e allora si provvederà; ma dichiaro, quanto a me, fin d'ora, che, anzichè affidare questa nomina ad un Tribunale giudiziario, inclinerei a affidarla alla Soprintendenza dell'Archivio provinciale, perchè questa è essenzialmente autorità amministrativa; che se si volesse incaricarne le Corti d'Appello, si mescolerebbero troppo le attribuzioni giudiziarie colle amministrative, e queste mescolanze non giovano al buon andamento degli affari giudiziarii. Le Corti d'Appello non debbono essere assediato dalle raccomandazioni personali, nè stare di continuo al contatto delle persone trattando affari amministrativi.

Per queste ragioni, mentre non sarei alieno dal riconoscere che in altri tempi possa aver luogo una delegazione del Potere Sovrano ad altra autorità, non accetterei però mai la delegazione alla Corte d'Appello.

Queste sono le considerazioni per le quali, a nome della Commissione, non posso accettare l'emendamento del Senatore Musio.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, *Relatore*. Devo ora rispondere all'emendamento dell'onorevole Senatore Miraglia, che a me pare fosse appoggiato.

Presidente. Pregherei a non confondere la questione e un emendamento con l'altro.

Senatore Musio. Dirò poche e brevi parole; primieramente voglio che l'onorevole Poggi ritenga che chi oggi ha avuto l'onore di parlare testè di lui è lo stesso uomo che parlò ieri l'altro, e che ha per lui affetto, stima e riverenza. Può ieri l'altro aver detto diverse parole perchè diversa era la materia, ma la

parola riguardante al Poggi fu sempre ed è un'eco di altissima stima.

Dirò altre poche parole sull'argomento. Prima prego l'onorevole Poggi a ritenere precisamente quale è la mia tesi.

La mia tesi non è che la professione del Notaro sia *ex legge*; io la voglio libera liberissima, ma non *ex-legge*.

Le parole *arte libera* ed *arte ex-lege* lungi dall'essere sinonimo e significare la stessa cosa significano, a mio avviso, due cose tra loro contraddittorie. Cicerone diceva *legibus servimus ut liberi esse possimus*. Dunque il vero concetto della *libertà* si traduce in quello di *soggezione alla legge*. Chi della frase *arte libera* facesse un sinonimo di quella *arte ex-lege* tradurrebbe il concetto della *libertà* in quello dell'anarchia, e se l'onorevole Poggi fa questo scambio d'idee, allora capisco perchè egli si agiti, si spaventi e si atterrisca al nome solo della *libertà*.

Ma se egli volesse entrare nell'idea di Cicerone che è la vera idea della *libertà*, allora vedrà che li grandi scrittori da lui citati, vedrà che Meyer, Rossi e Romagnosi appoggiano la mia non la sua opinione.

Cosa dice infatti il Meyer, cosa dicono il Rossi ed il Romagnosi? I primi due dicono che è un ufficio che deve dipendere dalla legge, ed il Romagnosi, che è un ufficio che deve dipendere dalla legge e dal Re.

Ora quando io dico che il notariato dev'essere una professione, io intendo come Cicerone la *libertà*, la intendo come *soggezione alla legge*, è lo stesso che se io dicessi il notariato è una professione, un ufficio pubblico soggetto alla legge; e dico la stessa cosa detta da Meyer e Rossi.

Ma del grande Romagnosi io ripeterò la prima parola cioè *legge*, non la seconda cioè *Re*; e ciò per una suprema e venerata ragione, nella quale ogni Senatore deve consentire. compreso l'onorevole Poggi.

Il Romagnosi nel libro testè letto fa dipendere il Notaro non solo della *legge* ma anche dal *Re*, perchè egli non assume a base della sua *Scienza delle costituzioni* il principio del nostro Statuto, che è la divisione dei poteri, ma l'opposto dell'intera Sovranità inscindibile, e la investe tutta nel Re.

Il nostro Statuto assume a suo principio vitale la divisione dei poteri, e vieta altamente che uno si possa intromettere nell'altro. I tre poteri sono il legislativo, l'esecutivo, ed il giudiziario. Il Re presso di noi non può essere che il Capo del potere esecutivo, e quindi gli è vietato dallo Statuto che s'intrometta in verun altro potere. Quindi Romagnosi è logico, aggiungendo alla legge il Re, che per lui è la personificazione della legge intera. Ma la logica e il nostro giuramento non consentono che noi facciamo lo stesso del Re, che secondo il nostro Statuto non personifica che una parte della legge.

Io ho detto che domando libera la professione del Notaio, ma non *ex-lege*.

Io voglio che la professione del Notaio sia libera, ma che primamente riunisca tutti i numeri di accertata probità e capacità, riunisca tutti i numeri di probità alla prova. Ma dopo che egli ha soddisfatto ai maggiori requisiti che possono garantire l'interesse pubblico, e provato che possa pienamente garantire la fede pubblica, non le domando più altro che punto non è necessario.

Dunque il modo con cui l'onorevole Poggi ha riferito la mia opinione non risponde esattamente alle mie parole, e mi attribuisce un'opinione diametralmente contraria alla mia. Egli ritenga pure per sinonimi *libero* ed *ex-lege*, ma per me *libero* significa soggetto solo alla legge e non anche all'arbitrio dell'uomo.

Egli crede che è compromesso il deposito della fede pubblica se mai il Notaio non è nominato nella maniera che egli propone. Ma domando, muta la persona del Notaio perchè diverso è il titolo della sua nomina? La forma della nomina muta la sua capacità, muta i titoli per cui egli ha dritto al credito e fede pubblica? No certamente, perchè rimane la stessa capacità, la stessa probità. Il titolo e forma della nomina non muta l'uomo. Io domando inoltre, se l'uomo richiesto dalla pubblica necessità, dalle esigenze del pubblico esercizio, ha soddisfatto ampiamente al voto pubblico e della legge, ne sarebbe scontento l'onorevole Poggi perchè il giudizio del suo merito ha fatto punto nella declaratoria d'una Corte d'Appello?

Egli ha detto che non si potrebbe senza offendere prerogative reali, impedire la nomina del Notaio per Decreto Reale, ma io nel mio emendamento propongo la nomina per Decreto Reale, nel modo appunto da lui desiderato. Ma mi faccia egli grazia, egli conosce bene e meglio di me la teoria della giustizia remuneratoria che è una parte della giustizia distributiva, egli conosce la teoria che regola la distribuzione delle pene e dei premi. La ragione di diritto è la stessa per queste e per quelle, e non vi è ragione per la quale, una volta che si è giudicato sul merito e sul premio, sulla pena e sul demerito, si debba giudicare di nuovo e da un'autorità meno competente.

Ma egli dice inoltre, vi è l'esercizio del potere certificante, e quindi è indispensabile una delegazione, che solamente può emanare dal Re.

Io non credo che vi sia pubblicista di grido, il quale, oggi ammetta la teoria delle delegazioni.

Io domando se la missione che esercita la Magistratura, se quel supremo sacerdozio è di assai maggiore importanza del Notariato. Ora non si ammette la teoria che il magistrato riceva delegazione da alcun intermediario fra lui e la legge.

Quando un qualunque ordine d'interessi, di diritti e di bisogni sociali domanda la creazione di magistratura, d'istituzioni e di pubblici uffizii, il dovere della pubblica Autorità è di soddisfare ai pubblici bisogni, ma creata la magistratura, l'uffizio e l'istituzione è vieta

e riprovata teorica che coloro i quali sono chiamati ad esercitarli ricevano da verun'altro il potere necessario fuorchè dalla legge.

Così è nei libri, così è nelle scuole di diritto costituzionale, così è anche nei Codici. Il solo giudice competente è chi deve fare tutti gli atti della causa, e quando non può fargli egli stesso per lontananza di luoghi, allora non è il suo arbitrio, non è già una delegazione, ma la stessa legge che investe del potere necessario, affinché chi viene designato sul posto possa fare quel che non è possibile al giudice competente lontano.

Delegare è mettere un altro al suo luogo. Ora nel diritto costituzionale cominciando dai poteri fondamentali veruno può mettere al suo luogo un altro; se ciò avvenisse avverrebbe una confusione di poteri, e se ciò è avvenuto talvolta, sarà ciò un fatto ma non un diritto.

In forza dei premessi principii, io credo che il Notaro riceve il suo potere dalla legge, e non ha bisogno di delegazione.

Ho promesso di esser breve, mantengo la parola e fo punto.

Presidente. Siccome l'emendamento del Senatore Musio si discosta più che quello del Senatore Miraglia dal testo della legge; avrà la precedenza nella votazione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Se l'onorevole signor Presidente si volesse compiacere di far sì, che la discussione abbia luogo anche sull'altro emendamento proposto dal Senatore Miraglia, la discussione potrebbe procedere più spedita.

Presidente. Mi permetto di osservare all'onorevole signor Ministro, che se è ammesso dal Senato lo emendamento proposto dal Senatore Musio, cade affatto l'emendamento del Senatore Miraglia il quale non fa che una leggera modificazione al testo della legge, mentre l'emendamento del Senatore Musio arreca una modificazione radicale al testo del progetto medesimo.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Dopo gli splendidi discorsi pronunziati dall'onorevole Senatore Lanzilli, e dall'onorevole Relatore della Commissione io posso benissimo dispensarmi dall'entrare nella discussione dirò quasi generale sui principii, che hanno dato luogo alla proposta fatta dall'onorevole Senatore Musio, o riduco la questione a brevissimi termini. Che cosa si domanda?

Si domanda che la Corte di Appello dopo l'avviso del Consiglio Notarile deliberi sulla nomina del Notaio inappellabilmente, val quanto dire pronunzi un giudicato. Non può ritenersi altrimenti, quando il Ministro di Grazia e Giustizia non ha facoltà di sottoporre alla firma di S. M. un Decreto che si discosti dall'avviso della Corte d'Appello.

Ora io domando al Senato se è possibile che l'azione del Re e del Ministro diventi così macchinale e subordinata al volere di autorità dipendenti; se si può ammettere che essa intervenga solo per dare forma di Decreto Reale ad una risoluzione, che per se stessa si vuole tanto autorevole da potersi imporre alla volontà del Re e del Ministro; se è conveniente condannare il Potere esecutivo ad una funzione, che potrebbe dirsi superflua.

La risposta non credo sia dubbia e però dichiaro, senza aggiungere altre parole, che non potrei accettare la proposta fatta dal Senatore Musio.

Ma si potrebbe dire; allora escludiamo il Decreto, facciamo che la dichiarazione o la deliberazione della Corte d'Appello costituisca la nomina del Notaio, come accade quando trattasi dei Procuratori e degli Avvocati.

Dichiaro francamente che io non sarei punto alieno da quest'ordine di idee, il quale troverebbesi d'accordo col principio esposto nella tornata precedente dal signor Senatore Musio, cioè di doversi trovar modo di discentrare le attribuzioni, che oramai sono troppe, di cui è rivestito il Potere esecutivo.

E poichè sono uso a non soffermarmi alle semplici teorie, posso dichiarare al Senato di aver già avuto l'onore di presentare all'altro ramo del Parlamento un progetto di legge, che tende precisamente a mettere in atto questa teoria.

Il Senato sa, e segnatamente i Senatori, che sono a capo e formano lo splendore della Magistratura, conoscono come in oggi il più piccolo impiegato, un Usciere, un Vicecancelliere di Pretura debbano essere nominati per Decreto Reale o Ministeriale. Ora io invece ho proposto che anche i Vice cancellieri delle Corti di Cassazione e di Appello siano nominati dai Primi Presidenti, e dai Procuratori Generali delle Corti medesime.

Perciò veggia l'onorevole Senatore Musio come il Ministro di Grazia e Giustizia sia in grado col fatto, e non solo colle parole, di entrare nell'ordine delle sue idee; ma intanto possiamo noi, domando io, nel momento attuale deliberare che un Notaio, della cui importanza tutti hanno parlato, essendosi continuamente detto da tutti che bisognava rialzare questa professione, possa essere semplicemente nominato per Decreto della Corte d'Appello, in questo momento, dico, in cui un Vicecancelliere di Pretura deve essere nominato per Decreto Reale? ma che dico nominato? anche solo tramutato da un posto all'altro?

Crede l'onorevole Senatore Musio che si aumenterebbe l'importanza all'ufficio del Notaio quando la sua nomina fosse esclusivamente fatta dalla Corte d'Appello?

Noi dobbiamo entrare a poco a poco nelle vie nuove.

Lasciamo che il tempo contribuisca a questo progresso, ottaniamo che i vice cancellieri, che gli impiegati inferiori sieno nominati da altre autorità, e che non vi sia bisogno di un Decreto Reale nè di un

Decreto Ministeriale, e in allora potremo pensare ai Notari, allora potrà presentarsi l'opportunità di discutere ed esaminare se sia il caso, che il Notaro possa esser nominato senza che il Potere esecutivo se ne immischi: ma al punto in cui sono ora le cose, io credo, e me ne duole, che non si possa accettare la proposta dell'onorevole Senatore Musio. Quindi se egli si dichiarasse soddisfatto di queste mie parole, potremmo in certa guisa, senza prolungare più oltre la discussione, rimandare a tempo più opportuno la sua proposta, e allora mi troverà il più fiero sostenitore delle sue idee, e della proposta che egli ha fatto dinanzi al Senato.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. Se ella domanda la parola per una dichiarazione, potrà accordargliela, diversamente no, avendo parlato già due volte.

Senatore Musio. Domando la parola per una dichiarazione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Musio. Io ringrazio il signor Ministro delle sue dichiarazioni, e prendo atto delle sue intenzioni e delle sue promesse, e mi adagio volentieri al proverbio: *omnia tempus habent*.

Presidente. Ella ritira dunque la sua proposta?

Senatore Musio. La ritiro.

Presidente. Allora passeremo all'emendamento proposto dal Senatore Miraglia all'articolo 12.

Esso consiste nel cancellare le parole: *sentito il Pubblico Ministero*; e poi dopo le parole: *esprimere il suo avviso motivato*, aggiungere le seguenti: *e potrà anche fare una nuova proposta*.

Questo emendamento fu ieri appoggiato dal Senato; la parola spetta quindi al signor Senatore Poggi.

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione non accetterebbe questo emendamento, perchè dà all'articolo 12, una interpretazione diversa da quella che gli ha dato l'onorevole Senatore Miraglia.

La Commissione crede che questa proposta debba essere sottoposta alla Corte d'Appello, Sezione civile, che è presieduta dal primo Presidente, la quale non delibera, ma in Camera di Consiglio dà il suo parere, sentito l'avviso del Pubblico Ministero: quindi non siamo nei termini previsti dal Regolamento giudiziario per la convocazione delle Assemblee, onde averne il parere unitamente al Pubblico Ministero, il quale in quell'occasione ha voto deliberativo. Stimerebbe poi la Commissione inopportuno che si facesse la convocazione della Corte in Assemblea per il semplice affare della nomina de' Notari, mentre la legge richiede la convocazione dell'Assemblea soltanto pel caso di pareri che il Ministro direttamente chieda alla Corte e pei quali fa un quesito speciale. Questi invece sarebbero affari che verrebbero dal Consiglio notarile alla Corte, per passare poi al Ministero di Grazia e Giustizia; e allora, comprende l'onorevole Miraglia, che il parere del Pubblico Ministero è semplicemente consultivo, e che

il Ministro a cui le carte son poi rimesse dal Presidente, è posto in grado di conoscere volta per volta qual sia l'avviso del Pubblico Ministero e quale quello della Corte.

La formula proposta è abbastanza chiara; giacchè anco la legge organica giudiziaria sotto nome di *Corte d'Appello* intende più volte decretare la Sezione presieduta dal primo Presidente; quindi per non complicare di troppo le cose, credo che l'articolo debba rimanere nei termini in cui è stato proposto.

Presidente. La parola è al Senatore Miraglia.

Senatore Miraglia. L'onorevole Relatore della Commissione ha spiegato il significato dell'art. 12, al quale io avevo dato una diversa intelligenza, e questa derivava dal complesso di tutto il progetto di legge. Ero nell'idea, che la Commissione in questi casi intendesse che deliberasse sempre la Corte d'Appello; e nella legge organica trovavo, che per loro istituto le Sezioni giudicano, non danno pareri, fanno sentenze in materie contenziose, in materie di giurisdizione volontaria. E in questo concetto mi trovo confermato tanto maggiormente che, quando nel progetto di legge sul notariato s'intese di chiamare il Tribunale per deliberare, e non a dare pareri, si è adoperato un diverso linguaggio. Basta leggere l'articolo 6, e l'articolo 19 del progetto della Commissione. L'articolo 6, è stato di già approvato dal Senato. Nel secondo comma esso dice: « Il Consiglio delibererà sull'ammissione all'esame, e la sua deliberazione (e non parere), sia favorevole o contraria alla domanda, dev'essere sempre motivata. Contro la deliberazione che la rigetta è ammesso il ricorso del Tribunale, che pronunzierà in Camera di Consiglio. » In questo caso adunque, il Tribunale delibererà in sezione giudicante, in sezione civile, perchè la sezione civile è la Camera di Consiglio.

Si legge nell'articolo 17 del progetto della Commissione, e quando si tratta della cauzione del Notaro nell'interesse delle parti si dice: *Il tribunale delibererà in Camera di Consiglio*; qui dunque non leggonsi le parole: *dà il parere in Camera di Consiglio*; il testo dell'articolo 12 del progetto ministeriale relativo al parere della Corte d'Appello diceva di dover deliberare in assemblea generale.

Mi accosto volentieri al testo della Commissione, vale a dire per facilitare il servizio, essendo così malagevole riunire, per tale ufficio di notariato, la Corte in assemblea generale per deliberare; ma in questo caso, dovendo il Ministero Pubblico non deliberare, mi parrebbe necessario aggiungere: *La Corte dà il parere in Camera di Consiglio*, poichè solamente in questo modo si può attribuire alla Corte il poter procedere in un' unica sezione, non già in un'assemblea generale.

Laddove la Commissione volesse spiegare questo concetto per rimuovere ogni difficoltà ed aggiungere le parole *in Camera di Consiglio*, noi ci siamo intesi.

Presidente. Accetta la Commissione questo nuovo emendamento?

Senatore Conforti. Le parole *in Camera di Consiglio* si possono ammettere, e la Commissione non le ha messe, perchè non le credeva necessarie.

Presidente. Ed il signor Ministro le ammette? (Il Ministro fa segno d'adesione).

Dunque non vi è bisogno di mettere ai voti questa variante e sarà votata in un coll'articolo.

Il Signor Senatore Miraglia persiste nel secondo emendamento o l'abbandona?

Senatore Miraglia. Dopo gli schiarimenti avuti non ho difficoltà di ritirare la prima parte dell'emendamento.

Presidente. Questa s'intende ammessa giacchè sono d'accordo Ministro e Commissione. Dico, l'emendamento che è stato letto poco fa, lo mantiene o lo ritira?

Senatore Miraglia. Come ho detto, io ritiro la prima parte, ma non la seconda. Nel progetto ministeriale si dà facoltà alla Corte d'Appello di sostituire una nuova proposta: ora per semplificare l'indole del pubblico servizio, a me pare che, quando la Corte d'Appello ha rigettata la proposta del Consiglio, dovrebbe contemporaneamente rassegnare al Ministero una nuova proposta affinché il Ministero avesse elementi sufficienti a potere esaminare, se volesse prevalere la proposta del Consiglio oppure quella della Corte di Appello.

Senatore Poggi Relatore. Quello che trovasi nel progetto ministeriale fu consentito dal signor Ministro di Grazia e Giustizia e dalla Commissione, per cui s'intende che quando la Corte dà il suo avviso motivato, accoglie la proposta o del Consiglio Notarile o quello della Corte d'Appello, quindi non ci è bisogno di fare nuove proposte.

Il Ministro ha avanti di sé la proposta del Consiglio e quella della Corte d'Appello, e dovrà scegliere fra queste due proposte.

Senatore Miraglia. Secondo il testo dell'articolo, la Corte di Appello, scartate le proposte del Consiglio, non ha facoltà di sostituire nomi diversi; cosicchè il Ministro dovrebbe restituire le carte alla Corte e nuovamente cominciare a discutere col Consiglio medesimo. Almeno si chiarisca questo dubbio in via di motivazione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Non vi ha dubbio che nel progetto ministeriale c'erano le parole cui si accenna, e che costituiscono la proposta del Senatore Miraglia.

Io ho consentito che quelle parole fossero cancellate non perchè avessi voluto diminuire il diritto del Ministro, ma perchè veramente mi parvero superflue, e tutto ciò che è superfluo deve respingersi dalla legge. E perchè mi sono parute superflue? Precisamente, perchè io credo che la Corte d'Appello quando motiva il suo avviso, implicitamente fa una proposta.

Al contrario, se alla Corte d'Appello si dà esplicitamente il diritto di fare una proposta, potrebbe an-

darsi incontro a questo inconveniente, che una proposta formale da essa fatta venisse respinta dal Ministero con danno del prestigio della magistratura.

Lasciamo dunque alla Corte il dare un semplice avviso, ed al Ministro il decidere: una volta che la Corte di Appello ha fatta la sua dichiarazione motivata, e ha dette le sue ragioni, perchè crede che un tale non debba essere nominato, implicitamente dice che la proposta di nomina del Consiglio notarile dovrebbe esser fatta in persona del tale altro. Lasciamo giudice allora il Ministro di esaminare, di vagliare le ragioni dell'uno e dell'altro, e di rivolgersi, se crede dovere avere maggiori schiarimenti, al Procuratore Generale, alla Corte d'Appello medesima, cosa che anche oggi accade continuamente, malgrado che non vi sia nella legge che la Corte d'Appello abbia diritto di fare una proposta.

Pregherei quindi l'onorevole Senatore Miraglia a voler essere compiacente di seguire l'esempio datogli dall'onorevole Senatore Musio, il quale ha ritirato il suo emendamento, e volere anch'egli ritirare il suo, accettando intanto io la prima parte della sua proposta, cioè che si aggiungano le parole *in Camera di Consiglio*. Ad ogni modo prego il Senato a non voler accettare la proposta.

Senatore Lanzilli. Domando la parola.

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Lanzilli.

Senatore Miraglia. Mi permetta, signor Presidente; siccome ho intenzione di ritirare la mia proposta, forse diventerebbe superfluo che l'onorevole Lanzilli prendesse la parola.

Senatore Lanzilli. In questo caso parli pure.

Presidente. Ha la parola il Senatore Miraglia.

Senatore Miraglia. Ringrazio l'onorevole signor Ministro della dichiarazione che ha fatto, poichè egli si accosta interamente al mio parere, la questione non è più che di vocabili, ed io non farò mai questione di voci. Nella sostanza il signor Ministro ha osservato che la Corte d'Appello, motivando la sua deliberazione, somministra al Governo gli elementi secondo i quali, il posto di Notaro spetterebbe piuttosto a Tizio che a Caio; quando questo è il senso della legge, io volentieri ritiro la mia proposta, per la ragione che ho ottenuto l'intento che con essa io intendeva provocare.

Senatore Lanzilli. Rinuncio alla parola.

Presidente. L'onorevole Senatore Miraglia, avendo ritirato il suo emendamento, metterò ai voti l'articolo 12 con la sola aggiunta convenuta fra il signor Ministro e la Commissione.

« Art. 12. La proposta del Consiglio notarile insieme coi documenti, sarà sottoposta alla Corte d'Appello, che, sentito il Pubblico Ministero, esprimerà in Camera di Consiglio il suo avviso motivato, e potrà anche fare una nuova proposta. Il Presidente della Corte trasmetterà quindi tutte le carte al Ministero di Grazia e Giustizia ».

Presidente. Chi approva quest'articolo, abbia la compiacenza di sorgere.

(Approvato).

« Art. 14. Il cambio di residenza fra due Notari che lo domandino o vi consentano, può essere autorizzato con Decreto Reale, quando concorrano giusti motivi di famiglia o di salute debitamente comprovati, e vi sia il parere favorevole del Consiglio notarile e della Corte d'Appello ».

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. La Commissione per dileguare un dubbio che era venuto nell'animo suo ha cambiata la redazione dell'articolo Ministeriale.

Io accetto la redazione fatta dalla Commissione, ma domanderei se non credesse che le parole: *o vi consentano* non fossero superflue, o forse non accrescessero il dubbio.

Quando si è detto che il cambio di residenza fra due Notari, che lo domandino, può essere autorizzato con Decreto Reale, mi pare che il concetto è così ben delineato da non esserci bisogno di altro. Quando si aggiunge: *o vi consentano*, ciò significherebbe che la domanda potesse non aver avuto luogo, e il Ministero potesse interrogare di sua iniziativa due Notari se mai uno voglia andare nella residenza dell'altro.

Io credo che questo non debba permettersi, e che il cambio debba esser possibile solo dietro domanda scambievolmente.

Quindi se la Commissione non incontra difficoltà io accetterei la redazione da lei fatta dell'articolo togliendo però le parole: *o vi consentano*.

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione opinerebbe piuttosto di togliere le parole « *che lo domandino* ».

Alcuna volta può esservi la necessità di cambiare la residenza di due Notari. Si lascierebbe con ciò la facoltà al Ministero d'interrogare quello dei Notari che non dimandi di essere cambiato da uno in altro luogo per vedere se vi consenta, e questi potrebbe esser disposto a consentire se interrogato, ma non a domandare spontaneamente il cambio.

La Commissione però lascierebbe piuttosto la parola *consentano*.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io non avrei difficoltà di accettare la proposta della Commissione, ma mi fa peso una cosa. Io prego la Commissione di osservare che io non vorrei in verità che la libertà del Notario fosse menomamente compromessa nemmeno dalla inevitabile ed impersonale influenza di una nota mini-

steriale. Perciò vorrei che questo cambiamento si facesse con la volontà spontanea dei Notari.

Quando io trovo due Notari che prima si mettono d'accordo, e che domandano poi al Ministero questo cambiamento, io sono tranquillo che non vi possa essere pressione; è questione che è passata fra loro due; ma quando è un solo Notaio che domanda, io non vorrei che quell'altro, cui si dovrebbe scrivere dal Ministero per conoscere se consentirebbe, rispondesse affermativamente solo per un sentimento di riverenza, non per libera elezione.

Del resto su questo punto non insisto, e se la Commissione crede che non vi sia motivo a temere inconvenienti coll'adottare l'innovazione a cui accenno, non ho difficoltà di accettarla.

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione per verità crederebbe che ritenendo la parola, *vi consentano* si comprendesse il caso della domanda di entrambi i Notari. E dato anco il caso della domanda di un solo Notaio, se vi fossero motivi di salute che la giustifichessero, mi pare che si dovesse interrogare anco l'altro Notaio per sentire se consente di essere traslocato, e non aspettare che lo domandi esso pure.

Quindi a mio credere, in quelle parole *vi consentano* sono compresi tutti i casi; almeno questo sarebbe l'avviso della Commissione.

Presidente. Dal momento che la Commissione manterrebbe la dizione del testo quale si trova, mi pare che non vi sia più dissenso fra essa e il Ministero.

Senatore Poggi, Relatore. Mi permetta: la Commissione toglierebbe le prime parole e direbbe, « il cambio di residenza fra due Notari che vi consentano, può essere autorizzato con Decreto Reale. »

Presidente. La Commissione omettendo le parole *che lo domandino*, proporrebbe che si dicesse: *il cambio di residenza fra due Notari che vi consentano, può essere autorizzato con Decreto Reale ecc.*

Il Signor Ministro accetta?

Ministro di Grazia e Giustizia. Io ho accennato gli inconvenienti cui potrebbero andare incontro, del resto mi rimetto alla saviezza del Senato.

Presidente. Dunque rileggo l'articolo con questa piccola variante.

« Il cambio di residenza fra due Notari che vi consentano può essere autorizzato con Decreto Reale, quando concorrano giusti motivi di famiglia e di salute debitamente comprovati, e vi sia il parere favorevole del Consiglio Notarile e della Corte d'Appello.

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

Si passa al Capo II.

Dell'esercizio delle funzioni notariali.

« Art. 15. Il Notaro, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, deve:

« 1. Dare cauzione nel modo stabilito in appresso;

« 2. Prestare giuramento davanti il Tribunale Civile *d'esser fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del Regno, e di adempiere da uomo d'onore e di coscienza le proprie funzioni*;

« 3. Far registrare alla Cancelleria dell'Archivio il Decreto di nomina, l'attestato della cauzione data, l'atto di prestazione del giuramento, e farsi iscrivere nel ruolo di cui all'art. 20;

« 4. Ricevere il sigillo che a suo spese gli sarà fornito dall'Archivio;

« 5. Scrivere in un registro apposito, tenuto nella Cancelleria dell'Archivio la propria firma accompagnata dall'impronta del sigillo anzidetto;

« 6. Provvedersi dall'Archivio i repertori indicati nell'art. 51.

Senatore Chiesi. Domanda la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Io mi oppongo al n. 1° di quest'articolo 15. Sarò breve e non abuserò della pazienza del Senato.

Nel 1864, se però non isbaglio l'epoca, la Camera dei Deputati approvò un progetto di legge, il quale portava lo svincolo della cauzione imposta ai Procuratori. L'articolo 1° di quella legge era così concepito in termini generali: « L'obbligo della cauzione per l'esercizio della professione di procuratore o causidico, vigente per legge in alcune provincie del Regno, è abolito. »

Questa legge portata in Senato subì una grave modificazione. La Commissione non adottò per massima generale il principio dello svincolo della cauzione, ma credette di restringere questo svincolo a favore di quei causidici, i quali esercitavano la professione anteriormente all'attuazione nelle nuove provincie della legge sarda, 17 aprile 1859, che portava appunto l'obbligo della cauzione.

In Senato, quando quella legge venne in discussione, io difesi colla mia debole parola il progetto della Camera, e sostenni lo svincolò in modo assoluto e generale della cauzione imposta ai procuratori, ed ebbi la fortuna di avere in mio aiuto l'onorevole appoggio dell'onorevole Senatore Cadorna, il quale in quel grave tema, partigiano sempre del principio di libertà, si valse di due brevi e semplicissimi argomenti, uno di principio e l'altro di fatto.

Quanto alla questione di principio, egli diceva (ed io qui dirò la sostanza del suo ragionamento, perchè viene opportunamente a taglio nella presente questione) che razionalmente il principio che si debba imporre una cauzione a chi esercita una professione, dalla quale possa venirne danno a coloro che si servono dell'opera sua, o deve essere applicato a tutte le professioni, dalle quali appunto può venire un danno a chi si vale della medesima, o non deve essere applicato a nessuna.

Non si impone la cauzione, egli diceva, ai medici, ai quali pure è affidata la vita dei cittadini, non s'impone la cauzione ai farmacisti, i quali con un farmaco

male preparato, o per ignoranza o per inavvertenza, possono esser cagione della morte di una intera famiglia, non si impone agli Avvocati, perchè dunque si vorrà imporre una cauzione ai Procuratori? Era questo l'argomento di principio che egli adduceva, e io pure, o Signori, mi varrò per sostenere la mia tesi di questo stesso argomento.

Ripeterò anch'io: non s'impone la cauzione ai medici, non s'impone agli avvocati, non s'impone ai farmacisti, perchè dunque volete imporla ai Notari?

Ma dirò di più, o Signori: non s'impone la cauzione ai magistrati, i quali con una sentenza ingiusta emanata o per ignoranza o per malizia, possono essere la cagione della rovina di un ricchissimo patrimonio: non s'impone la cauzione ai magistrati, e volete imporla ai Notari?

Eppure la Commissione ha applaudito alla Relazione del progetto ministeriale, il quale chiama il notariato una specie di magistratura popolare, che rappresenta l'intervento della società alla formazione degli atti; ha applaudito alla stessa Relazione ministeriale, la quale dichiara, che l'ufficio del Notaro non si limita a ricevere ed eseguire paramente e materialmente la volontà delle parti, ma ha una più alta missione che non può essere espressa nella legge, ed è appunto la missione di consulente, anzi di giudice elettivo fra le parti! E sono ben lieto che oggi l'onorevole Senatore Musio, coll'autorità della sua eloquente parola abbia detto che il notariato è una istituzione complementare della magistratura. E posto che l'onorevole Senatore Musio ed altri oratori, e mi pare anche l'onorevole Relatore, hanno citata l'autorità del Meyer, mi permetta il Senato che io pure riporti alcune parole dello stesso illustre scrittore, tolte dalla celebre opera delle *Istituzioni giudiziarie dei principali paesi d'Europa* (tom. 5, cap. 14): « Se l'Ufficiale pubblico, egli dice, deve ricevere gli atti, non deve essere investito che del potere di constatare le dichiarazioni delle parti, esso deve in ciò esercitare una giurisdizione volontaria; deve comandare in nome del Governo l'obbedienza a questi atti, egli deve loro imprimere la stessa forza obbligatoria che il giudice che pronunzia dall'alto del suo tribunale.... L'esecuzione dell'atto notarile tra le parti è della stessa natura che quella di una sentenza; le opposizioni possono sospendere l'esecuzione sino a che il giudice abbia deciso, se le parti erano capaci o no di contrattare, se quel contratto è valido, se le forme furono osservate o violate; ma in principio, l'atto notarile o autentico deve avere esecuzione pronta. Il Notaro costituisce (notatelo bene, o Signori), una specie di tribunale che non giudica che del consenso delle parti, ma le cui decisioni hanno tra le parti il medesimo effetto che le sentenze del magistrato in materia contenziosa. Ora, voi ben vedete o Signori, che non può essere messo in dubbio che il Notaro è un vero magistrato! Se al Magistrato non si impone la cauzione, perchè si vorrà imporla al Notaro? »

L'onorevole Senatore Cadorna nella discussione che ho citato, oltre a questo argomento di principio, si valeva anche, come dissi, di un argomento di fatto.

Egli diceva, a che serve la cauzione? Elevatela finchè volete, questa cauzione sarà sempre insufficiente, imperocchè sono incalcolabili i danni che possono venire dalla professione a cui voi l'imponete.

Io pure posso valermi dello stesso argomento. Un notaio fa un testamento, il cui soggetto è una eredità di più centinaia di mila lire, e può darsi anche il caso di milioni; se quel testamento è dichiarato nullo, quella famiglia che perde l'eredità per colpa del notaio, sarà garantita con una cauzione di 10, 12 o di 20 mila franchi? Elevate questa cauzione fin che volete, o Signori, ella sarà sempre insufficiente. Perché dunque imporre una cauzione, la quale alla fin dei conti è un rimedio inutile ed efficace?

La miglior garanzia, o Signori, nell'interesse dei clienti, nell'interesse del pubblico, sta nella scienza, sta nella moralità del notaio. E per ciò giustamente l'onorevole senatore Sclopis domandava che al programma di studi che veniva tracciato dal Senatore Brioschi si aggiungesse ancora una specie di insegnamento tecnico dell'arte notarile secondo le norme tracciate dal Rolandino e dal Romagnosi. Diceva giustamente l'onorevole Senatore Sclopis che non v'è nulla di peggio che un Notaio ignorante, perchè se la terra cuopre gli errori dei medici, non cuopre certamente gli errori dei Notai, i quali possono sopravvivere per lunghe generazioni. Cerchiamo la garanzia, o Signori; nella scienza del Notaio, cerchiamola ancora nella sua moralità. E queste garanzie le ha giustamente prescritte la Commissione nel suo progetto, ed alla medesima fo plauso. Contentiamoci di queste garanzie, le quali sono appunto quelle che assicurano efficacemente il vero interesse dei clienti; e queste garanzie comandate dalla legge scritta ricevono ancora una conferma dalla opinione pubblica, la quale saprà imprimere il credito o il discredito, la stima o il disprezzo, l'onore o l'infamia ai Notari secondo che saranno capaci o ignoranti, secondo che saranno onesti o mancheranno ai loro sacri doveri.

Torno alla legge dei Procuratori che ho citata, dalla quale io presi le mosse in questa discussione.

La Commissione del Senato, come io vi diceva, non approvò il progetto della Camera dei Deputati, il quale portava in termini generali ed assoluti lo svincolo della cauzione dei Procuratori; ma se la Commissione modificò e restrinse il progetto approvato dall'altro ramo del Parlamento, non lo fece già per contraddire al principio di libertà ammesso dalla Camera, ma perchè dell'approvazione di un tale principio in quella occasione fece paramente una questione di opportunità.

Aspettiamo, essa diceva, ad operare questa radicale riforma, quando sarà presentata una legge generale che stabilisca le norme della professione di Procuratore: ora si tratta di una legge tutta speciale sulla

cauzione dei Procuratori; non preoccupiamo questa questione di principio, la quale sarà decisa a tempo opportuno. Ecco la ragione per la quale la Commissione del Senato modificò e restrinse il progetto approvato dalla Camera dei Deputati, il qual progetto portava in termini assoluti lo svincolo della cauzione dei Procuratori; e l'onorevole Ministro Cassinis, di cui noi amaramente piangiamo la perdita, approvava anch'egli il progetto della Commissione; ma toccando alla questione di principio, non esitava a dichiarare apertamente, che egli era pel sistema della libertà, che in massima approvava lo svincolo della cauzione, e che solo per ragione di opportunità, credeva di dovere aderire al progetto della Commissione del Senato.

Siccome le parole del Ministro Cassinis, vengono opportunamente a sostegno della mia opinione, permettetemi che io qui le ricordi, che sono brevissime: « Io non entrerò, egli diceva, nella questione del principio, se debba annullarsi o mantenersi la cauzione, mi limiterò solamente ad esporre le ragioni, per le quali mi è parso conveniente di accettare il progetto della Commissione. Se in tesi generale dovessi manifestare la mia opinione, non esiterei ad associarmi all'opinione espressa dal Senatore Chiesi e dall'onorevole Senatore Cadorna, che è già consacrata nell'articolo 4 della legge votata dall'altro ramo del Parlamento. Per quanta importanza possa annettersi ad una cauzione, essa riuscirà sempre insufficiente, allorchè si voglia nella medesima scorgere la garanzia dei diritti dei terzi. Quando si tratta della professione di Procuratore, la libertà, la confidenza dei clienti, dev'essere l'unica regola e la sola garanzia dei loro interessi. » Egli dunque approvava in massima il principio della libertà, il principio dello svincolo della cauzione, e solo per ragione di opportunità aderiva alla restrizione posta dalla Commissione.

Ma, o Signori, in questo medesimo anno, e precisamente nella tornata del 19 febbraio, noi abbiamo approvata la legge generale sulla professione degli Avvocati e Procuratori; ed in questa legge quel principio, che per ragione di opportunità non si volle ammettere in quella occasione, di cui ho fatto parola, fu ammesso senza alcuna difficoltà ed approvato. In questa legge è scomparso affatto il vincolo della cauzione che la legge Sarda del 17 aprile 1859 imponeva ai Procuratori.

Io ora domando che questa svincolo che abbiamo accordato ai Procuratori sia concesso anche ai Notari, e credo anzi, o Signori, che vi sia una ragione di più per accordarlo ai Notari. Infatti, come opportunamente avvertì anche la Relazione ministeriale, ormai sono ridotti a pochi i casi, in cui l'atto notarile autentico è assolutamente richiesto. Questi casi sono ridotti alle donazioni e ai contratti matrimoniali. Al contrario l'ufficio del Procuratore è obbligatorio davanti ai Tribunali civili, e davanti alle Corti d'Appello, e non è lasciato alle parti litiganti il potere di prescindere dall'ufficio

del Procuratore. È chiara la disposizione dell'articolo 156 del Codice di procedura civile:

« Davanti i Tribunali civili e le Corti d'Appello non si può stare in giudizio se non col Ministero di Procuratore legalmente esercente, salvo le eccezioni stabilite dalla legge ».

E notate che la legge sui Procuratori votata dal Senato nell'articolo 45 accorda perfino al Procuratore la facoltà di sostituire un altro Procuratore sotto la sua responsabilità.

Il Procuratore adunque, del quale il cliente non può assolutamente far senza, godrà di tanta fiducia da non essere obbligato a dare cauzione, mentre questo Procuratore se non fa una prova o un ricorso in tempo, se lascia scadere un termine di rigore, se perde o non produce in tempo debito i documenti necessari, può essere la cagione della perdita di una causa, dalla quale può dipendere la sorte di una ricca famiglia? Questo Procuratore godrà di questa fiducia illimitata e non sarà soggetto a cauzione, ed il Notaro che voi avete pure onorato del titolo e del grado di Magistrato, non godrà questa fiducia? Il Notaro, di cui tanto preme alla Commissione rialzare il credito e l'autorità, non potrà meritare tanta fiducia da essere sciolto dall'obbligo della cauzione? Per il Notaro, le solide garanzie della scienza e della moralità, che pur bastano per il Procuratore, non saranno sufficienti?

Il Notaro deve godere la massima fiducia, come avverte il profondo giureconsulto Meyer di sopra citato.

« Il Notaio, (sono sue parole,) che gode la confidenza del Sovrano, nominato con tutte le precauzioni che richieggono la delicatezza e l'importanza delle sue attribuzioni, e avendo il potere di ordinare l'esecuzione dei suoi atti e di loro imprimere una forza esecutoria, deve godere di una confidenza illimitata. »

E la Commissione vorrà negargli questa confidenza, imponendogli la necessità del grave e molesto onere della cauzione?

Io spero che la Commissione vorrà essere coerente ai principii e alle massime che ha proclamato, e persuadersi che, contentandosi della sola, vera, ed efficace garanzia che riposa sulla scienza e sull'onestà del Notaro, l'interesse del pubblico è pienamente assicurato. Onorato il Notaro dal legislatore di questa fiducia, si vedrà allora circondato di tutto quel prestigio che gli è necessario per l'esercizio della sua nobile e delicata professione, sentirà allora il Notaro d'essere veramente sollevato all'altezza di un Magistrato. Diceva l'onorevole Relatore in un suo splendido discorso tenuto in una delle precedenti sedute, che bisogna assolutamente che il Notaio sia posto al di sopra del Procuratore, non mai al di sotto, segnatamente dopo che fu ammesso il cumulo delle due professioni d'Avvocato e di Procuratore, una volta incompatibili. Io di buon grado mi associo e faccio plauso alla sua sentenza, e non posso dispensarmi dal riportarne le parole che per me sono importantissime:

« La legge degli Avvocati e dei Procuratori che ha

« aperta l'avvia al cumulo delle due professioni, ha fatto « sentire sempre più il bisogno che il Notariato sia tenuto « più alto dell'ufficio di Procuratore, perchè questo oggi « giorno non esige più la laurea di dottore, ed è ri- « dotto in condizioni molto umili. Che se il Notaio « fosse a livello del Procuratore o qualche cosa di « meno, ognuno intende, che, padroni affatto degli af- « fari legali, e nei Tribunali e fuori dei Tribunali, « sarebbero solamente gli Avvocati, e questa supe- « riorità senza rivali degli Avvocati; a giudizio di una « parte della Commissione, non sarebbe bella, perchè « è bene che delle tre professioni legali, almeno due « si equilibrino fra loro, si tengano in rispetto, e si « dividano il campo delle faccende legali, gli uni nel « foro, gli altri al di fuori ».

Io prendo atto di questa importantissima dichiarazione; ma domando all'onorevole Senatore Poggi: chi mette il Notaro in una posizione più bassa del Procuratore? Non è forse la stessa Commissione, la quale pel Procuratore si acqueta fiduciosa alla guarentia di moralità e di scienza, e pel Notaro non ritiene bastevole questa guarentia, e gli dimanda diffidente una cauzione?

Per queste ragioni, io chiedo che il n. 1 dell'articolo 15, sia soppresso.

Presidente. Siccome la proposta del signor Senatore Chiesi, consiste nella soppressione del 1° comma dell'articolo 2, io la metterò ai voti.

Senatore Poggi, Relatore. Domandi prima se è appoggiata.

Presidente. Non è un vero emendamento, ma una soppressione, epperò...

Voci. Ma bisogna che sia appoggiata.

Presidente. Allora domando se è appoggiato.

Chi appoggia la proposta del Senatore Chiesi, si compiacia di alzarsi.

(È appoggiata).

Allora la metto ai voti.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Parmi che il Senatore Chiesi per sostenere la sua proposta abbia messa in vista una sola parte del concetto, dal quale la Commissione ed il Ministero sono partiti nello stabilire la cauzione a carico dei Notari. Se egli si compiacesse di por mente alla differenza che passa tra le pene disciplinari le quali sono determinate per i procuratori, e quella stabilite per i Notari, vedrebbe che la cauzione a carico dei Notari non è stabilita solamente per una specie di garanzia per gli errori, che per avventura commettersero nella compilazione degli atti.

Io sono d'accordo con lui che non è possibile stabilire una cauzione, se non solamente per ovviare a qualche grave inconveniente, che possa accadere per la cat-

tiva e dolosa compilazione degli atti. Ma, non è questa una ragione fondata, per escludere la cauzione, perchè se lo fosse, si dovrebbe pure abolire la cauzione per i sensali regi, per tutti coloro che percepiscono le imposte dello Stato, ed a questo riguardo io non credo che vi sia alcuno che voglia fare una proposta simile, cioè di dare l'amministrazione della riscossione delle imposte dello Stato, senza stabilire che i ricevitori generali, ed i percettori diano una cauzione.

Io lo ripeto, ho spesso per i Notai invocata dal Senato l'eguaglianza di trattamento, che il Senato medesimo ha testè votata, con i Procuratori, ma l'ho invocata, se ben rammento, in parità di circostanze; nel caso attuale però è sfuggita, come io accennava fin da principio, la differenza che passa tra gli articoli, che determinavano le pene che vengono inflitte ai Procuratori che mancano ai loro doveri, e quelli relativi alle pene inflitte ai Notai nella mancanza del proprio compito.

Diffatti che cosa porta la legge sui Procuratori in caso di mancanza ai loro doveri? Pene disciplinari, che però non importano alcuna multa.

Invece che cosa dice la legge dei Notari?

Se noi pigliamo per esempio l'articolo 101 (e ne cito solo uno per i varii che hanno consimili disposizioni) troviamo che « È punito coll'ammenda da lire « cinque a cinquanta il Notaro che contravviene alle « disposizioni ecc. ecc. » e poi dopo, colla multa da « lire cinquantuna a quattrocento » il Notaro che contravviene ecc. e poi ancora « da cinquantuna a cinquecento » il Notaio che durante la sospensione rilascia copie ecc.

Bisognava dunque che lo Stato si fosse guarentito dell'esattezza del pagamento di queste multe, perchè quando si tratta di ammonizioni e simili pene disciplinari, oppure di sospensione di stipendio, dipende dallo Stato, dipende dal Governo, dipende dal Potere esecutivo che queste punizioni abbiano luogo; ma quando si tratta di pagamento di multe, e di gravi multe, è pur necessario che il Governo, perchè la legge sia efficace, abbia una guarentia, abbia una cauzione. Quando si guardi la cauzione sotto questo aspetto eziandio, si troverà che vi è una differenza fra i procuratori ed i notari; non è già perchè non si abbia nei Notari quella stessa confidenza che si ha nei Procuratori, ma è perchè la legge stabilisce diverse penalità.

Se noi togliessimo la cauzione, a quali inconvenienti noi andremmo incontro, poichè pure bisognerebbe trovar modo da far rispettare la legge che commina le multe in determinati casi?

Bisognerebbe forse ricorrere all'espedito di stabilire il carcere sussidiario per i casi in cui le multe non fossero pagate. Ed in questo caso, oltre al privare bene spesso i Comuni del Ministero Notarile, dove si ridurrebbe il prestigio e la dignità del Notaio?

Invece col sistema della cauzione il Governo prende da essa quella parte che faccia d'uopo per le ammende

e poi dà un termine al Notaro, perchè possa colmare il vuoto, la lacuna cui ha prodotto l'ammenda.

Non voglio andare più per le lunghe, perchè parmi che queste poche osservazioni che ho avuto l'onore...

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Ministro Guardasigilli. di esporre al Senato, saranno sufficienti per persuadere il Senatore Chiesi che non è possibile, quanto alla cauzione, stabilire un paragone tra la legge dei Procuratori e Avvocati e la legge sul notariato.

Date queste brevi spiegazioni, io spererei che l'onorevole Senatore Chiesi, non insisterà sulla sua proposta, ma ove mai egli insistesse, pregherei il Senato a non volerla accettare.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Ho domandato la parola per rispondere con tutta brevità a quanto ha osservato l'onorevole signor Ministro. Egli ha detto: se svincolassimo dalla cauzione i Notari, bisognerà ancora esonerare dalla cauzione gli agenti delle tasse. Ma no, io rispondo, perchè questi sono contabili dello Stato, che maneggiano pubblici danari di cui debbono render conto, mentre il Notaio, per natura del suo ufficio, non maneggia e non custodisce i danari dei clienti. Godendo il Notaio della confidenza dei clienti può da questi avere un deposito, ma questo non è il vero ufficio del Notaio, dunque il paragone non regge.

In quanto all'altra osservazione che ha fatta il Signor Ministro che io non abbia posto mente alla pene che si incorrono dal Notaio che manca al suo dovere, fra le quali vi è quella della multa, che va a vantaggio dello Stato, a cui deve esserne garantito il pagamento con una cauzione, farò osservare al Signor Ministro che nell'articolo 18 è detto:

« La cauzione è vincolata con diritto di prelazione, nell'ordine seguente:

- 1° Al risarcimento dei danni cagionati dal Notaro nell'esercizio delle sue funzioni;
- 2° Al pagamento delle tasse da lui dovute all'erario dello Stato;
- 3° Al pagamento delle tasse da lui dovute alla cassa dell'Archivio o del Consiglio notarile;
- 4° Al pagamento delle pene pecuniarie incorse nel detto esercizio. »

Vede dunque il Signor Ministro che la legge non si è preoccupata gran fatto dell'interesse dello Stato, si è preoccupata principalmente, prescrivendo la cauzione nell'interesse dei clienti. E ciò è tanto vero che nel conflitto accorda la prelazione sulla cauzione ai clienti, che sono stati danneggiati. Se fosse veramente stato l'interesse dello Stato lo spirito, da cui fu mosso il legislatore nel domandare la cauzione, o avrebbe trascurato l'interesse dei clienti, o avrebbe posto in ultima linea questi stessi interessi; mentre al contrario veggio che nell'ordine della graduazione l'interesse dei clienti si vuole in prima linea garantito.

Ho creduto di dover fare queste osservazioni per rispondere a quelle ora fatte dall'on. signor Ministro.

Non voglio stancare di più la pazienza del Senato, dichiaro solo che fermo nella mia convinzione insisto nella mia proposta.

Presidente. Metto adunque ai voti il primo comma dell'art. 15 che è: *dare cauzione nel modo stabilito in appresso.*

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Se non si fanno osservazioni per gli altri numeri facenti parte dell'articolo, lo metto ai voti.

Senatore **Miraglia.** Domando la parola per una semplice dichiarazione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Miraglia.** Non temo che la Commissione sul numero 4 dell'articolo 15 volesse avversare il mio desiderio di veder sostituita la parola *tabellionato* a quella di *sigillo*, o almeno ritornare al testo del progetto ministeriale, articolo 15, che diceva *sigillo o segno del tabellionato*. Come non conserva viva la tradizione di un nome, che ha per sè l'autorità de' secoli ed ha meritato le erudite ricerche de' dotti? *Tabelliones* si chiamavano in Roma gli uffiziali pubblici destinati a stendere gl'istrumenti ed i testamenti, e ad assicurare l'autenticità; d'onde prese il nome di *tabellionato* il suggello che si imprimeva sulle copie per attribuire loro la dovuta fede. Il Mabillon nella grande sua opera *De re diplomatica* discorre de' sigilli ch'eran propri non solo de' Re, de' Pontefici, de' vescovi, degli abbatì e delle abbadesse; ma precipuamente del tabellionato de' Notari, che dopo la caduta dell'impero romano ed in mezzo alle tenebre che coprivano l'Occidente, era da tanta autorità, che si dubitava dell'autenticità delle copie che di questo *tabellionato* non eran rivestite. Perchè dunque far perdere la memoria di un nome, che si era conservato in talune delle leggi attuali, e che risveglia tante gloriose reminiscenze?

Presidente. Il signor Relatore della Commissione ha osservazioni da fare?

Senatore **Poggi, Relatore.** Non crederei necessaria

quest'aggiunta, sarebbe una circonlocuzione: la parola *tabellionato* esprime la stessa idea: non intendo però farne una questione.

Presidente. Dunque si direbbe:

« Ricevere il sigillo o il segno del tabellionato. »

Rileggo dunque il resto dell'articolo 15.

« 2. Prestare giuramento davanti il Tribunale Civile *d'essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del Regno, e di adempiere da uomo d'onore e di coscienza le proprie funzioni;*

« 3. Far registrare alla Cancelleria dell'Archivio il Decreto di nomina, l'attestato della cauzione data, l'atto di prestazione del giuramento, e farsi iscrivere nel ruolo di cui all'art. 20;

« 4. Ricevere il sigillo o il segno del tabellionato che a sue spese gli sarà fornito dall'Archivio;

« 5. Scrivere in un registro apposito, tenuto nella Cancelleria dell'Archivio la propria firma, accompagnata dall'impronta del sigillo anzidetto;

« 6. Provvedersi dall'Archivio i repertori indicati nell'articolo 51. »

Senatore **Amari prof.** Sarebbe bene di togliere l'articolo; cioè che, invece di dire: *il sigillo o il segno del tabellionato*, si dicesse *o segno del tabellionato*. (Segni d'adesione dal banco della Commissione).

Presidente. Chi approva l'articolo con questa modificazione, sorga.

(Approvato).

Senatore **Arese.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arese.** Pregherei, a nome anche di parecchi altri Colleghi, il signor Presidente di volere interrogare il Senato, se si abbia da tenere seduta nella giornata di domani.

Presidente. Domando al Senato se crede di tener seduta anche nella giornata di domani, giorno festivo.

(Dopo prova e controprova, il Senato approva).

Presidente. Si terrà dunque seduta domani alle due.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).